



Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie
- Ai Direttori Distretti Socio Sanitari
 - *delle Aziende Sanitarie Locali*

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
 - *delle Aziende Ospedaliere – Universitarie*
 - *degli IRCCS pubblici*

- Alle Associazioni di categoria dei MMG/PLS
- Agli Ordini dei Medici di Puglia
- Alle Federazioni e Associazioni regionali sportive
- Alla FMSI

e, per conoscenza

- All' Assessore alla Sanità, al Benessere animale e controlli

Oggetto: Medicina dello Sport – Delucidazioni in merito al rilascio certificati per visite sportive specialistiche – Riscontro.

Pervengono a questo Dipartimento richieste formulate da soggetti e associazioni diverse volte ad ottenere delucidazioni in merito al rilascio certificati per visite sportive specialistiche.

A tal riguardo si chiarisce quanto segue.

Con DPCM 12/01/2017 sono stati definiti ed aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, co. 7 del D.lgs. n. 502/1992, i quali identificano i servizi e le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti cittadini, gratuitamente o in compartecipazione.

A tal riguardo, si evidenzia che il rilascio del "Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica" nei confronti di **minori e persone con disabilità** rientra tra le prestazioni che il SSN deve garantire nei confronti degli assistiti, per il tramite delle strutture pubbliche afferenti alle Aziende Sanitarie Locali nonché presso le strutture private accreditate con il Sistema Sanitario Regionale per l'erogazione di tale prestazioni ossia, nel territorio della regione Puglia, le sedi di Bari e di Taranto della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Pertanto, al di fuori dei soggetti succitati (disabili e minori), il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è sempre a carico dell'atleta il quale deve recarsi a visita presso una delle strutture pubbliche afferenti alle Aziende Sanitarie Locali nonché presso le richiamate sedi di Bari e di Taranto della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Per tale prestazione sono state stabilite dall'art. 29 della L.R. n.26/2006 recante "*Interventi in materia sanitaria*" le seguenti tariffe forfettarie:

a) Sport rientranti nella Tabella A del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00;

b) Sport rientranti nella Tabella B del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di idoneità): euro 50,00.

Si specifica, altresì:

1. Gli esami “**specialistici integrativi**” individuati, per ogni disciplina sportiva, dalle Tabelle A e B del citato D.M. 18/02/1982, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale in quanto obbligatori ai fini del rilascio del certificato; pertanto, il medico specialista in Medicina dello Sport non può procedere al rilascio del certificato di idoneità/non idoneità in assenza di tali accertamenti; il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta è tenuto a produrre sia l’impegnativa per l’esecuzione della visita medico-sportiva, sia una o più impegnative per la sottoscrizione degli accertamenti “specialistici integrativi” individuati, per ogni disciplina sportiva, dalle Tabelle A e B del citato D.M. 18/02/1982.
2. Gli esami specialistici **aggiuntivi** rispetto a quelli stabiliti dalle Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982 per la specifica disciplina sportiva di riferimento, prescritti dal medico specialista in Medicina dello Sport su motivato **sospetto clinico**, sono sempre a carico dell’atleta, anche se minore o disabile.

L’atleta, per il quale la Società/Associazione sportiva ha prodotto istanza di visita per il tramite dei servizi dedicati del Portale della Salute, può accedere alle strutture pubbliche o private accreditate solamente previa produzione di un’impegnativa da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.

Per l’individuazione degli esami “specialistici integrativi” di cui al punto 1), che sono richiesti **solo per alcune discipline sportive**, tra le quali il pugilato, si invitano i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta a consultare le Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982.

L’atleta minore e l’atleta con disabilità potranno, pertanto, accedere alla visita medico sportiva finalizzata al rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, previo rilascio da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta dell’impegnativa contenente:

- Codice prestazione: **PCB12** - PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA SPORT TAB. A;
- Codice prestazione: **PCB13** - PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA SPORT TAB. B;
- Codice esenzione ricetta per prestazioni specialistiche: **I01**.

Parimenti, l’atleta minore e l’atleta con disabilità potranno accedere agli esami “specialistici integrativi” di cui al punto 1), individuati per la specifica disciplina sportiva dalle Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982, previo rilascio da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta dell’impegnativa contenente il codice prestazione relativo all’accertamento richiesto, inserendo il codice esenzione ricetta per prestazioni specialistiche **I01**.

Si allega alla presente, per completezza, la nota prot. AOO/152/7510 del 15.05.2015 con la quale sono stati già forniti chiarimenti in ordine alla materia de quo.

Si invitano le Aziende ed Enti in indirizzo nonché le Associazioni di categoria, le Federazioni e Associazioni sportive a prendere atto di quanto qui ribadito al fine di darne diffusione a tutte le articolazioni e professionisti nonché agli assistiti e di garantirne puntuale attuazione.

Il Dirigente del Servizio

Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**

AOO_152/15/05/2015/7510
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Ufficio di Direzione – medicina generale
e specialistica pediatrica di libera scelta

- **Ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL provinciali
di BA, BT, BR, FG, LE e TA**

**Al Dirigente dell'Ufficio
Sistemi Informativi
e Flussi Informativi
ing. Vito Bavaro
SEDE**

**Alla Exprivia Healthcare IT s.r.l.
Via A. Olivetti 11
70056 Molfetta**

Oggetto: - Rilascio certificazione medica attività sportiva. Normativa nazionale e regionale. Chiarimenti -

Il Comitato Permanente Regionale dei medici specialisti pediatri nella seduta del 24/11/2014, ha richiesto chiarimenti in ordine al rilascio della "certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica", alla luce delle linee guida emanate con D.M. 8 agosto 2014 e pubblicate sulla G.U. n. 243 del 18/10/2014.

A tale riguardo si ritiene opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa così come si è succeduta nel tempo.

Con DPCM 29 novembre 2001 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1 del D. L.vo 502/92 i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che identificano lo "zoccolo incompressibile" dei servizi e

www.regione.puglia.it

Ufficio di Direzione / settore medicina generale e pediatria di libera scelta
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403144 - Fax: 080 5409232



delle prestazioni che Il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione.

Lo stesso provvedimento, inoltre, riporta, l'elenco delle prestazioni escluse dai LEA e tra questi, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica – comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il suo rilascio – i cui oneri rimangono a carico del cittadino – utente, richiedente.

Con successivo DPCM 28 novembre 2003 sono state apportate significative modifiche al decreto di cui innanzi citato. Tali modifiche hanno reso completamente gratuita la certificazione di idoneità, resa a favore di minori e disabili, avviati alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.

Pertanto, al di fuori dei soggetti succitati (disabili e minori), il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è sempre esclusivamente a totale carico del cittadino –utente, richiedente.

In tale contesto normativo a livello nazionale, s'innesta la L.R. 26/2006, che ha disciplinato, innovandola, l'intera materia.

Infatti l'art. 29 così dispone :

" 1. A parziale modifica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), concernente i LEA, le certificazioni di idoneità dei soggetti maggiorenni alla pratica sportiva agonistica - compresi gli accertamenti richiesti per il loro rilascio - sono parzialmente incluse nei LEA in quanto si applicano le seguenti tariffe forfettarie:

a) sport rientranti nella Tabella A del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00;

b) sport rientranti nella Tabella B del d.m. sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di idoneità): euro 50,00.

2. I costi degli esami specialistici integrativi previsti per alcuni tipi di sport dal d.m. 18 febbraio 1982 e degli eventuali ulteriori esami richiesti dal medico visitatore su motivato sospetto clinico sono a carico dell'interessato e le relative tariffe sono stabilite dal nomenclatore tariffario.



Ufficio di Direzione – medicina generale
e specialistica pediatrica di libera scelta

3. E' confermata l'esenzione per i minori di anni diciotto di cui al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 20/2002. "

Successivamente, l' Accordo Collettivo Nazionale 29/7/2009, che disciplina i rapporti dei medici specialisti pediatri con il SSN, al solo fine di promuovere l'attività fisico sportiva, tra la popolazione assistita - 0/14 anni – con l'allegato H), si consentiva alle Regioni, la eventualità di concordare con le OO.SS. maggiormente rappresentative, la possibilità di prevedere certificazioni per attività sportive non agonistiche diverse da quelle di cui ai punti a) b) e c) richiamate nello stesso allegato H), per le quali veniva riconosciuto, con l'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 2290 del 29/12/2007, un compenso pari a 25 €, da notularsi insieme alle prestazioni di Particolare Impegno Professionale (PIIP) di cui all'allegato B) del succitato ACN.

Di seguito, per facilità di consultazione, si riporta stralcio dell'allegato H) riferito alle lettere a) b) e c) :

" Tra i compiti dei Pediatrici libera scelta, retribuiti in quota capitaria, rientrano le certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (punti a e c dell'art. 1 del DM 28/2/83), e cioè le certificazioni per attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, per le attività inserite nei P.O.F. (Piani Offerte Formative) e per i Giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale.

- a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;*
- b) Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è richiesta la certificazione di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni selezionati per la partecipazione alla fasi provinciali e regionali successive a quelle di istituto o rete di istituti (sovrintesi da un'unica autorità scolastica).*
- c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma scolastico è dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.*

Orbene, il D.M. 8 agosto 2014 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 18/10/2014, in materia di certificazioni per attività sportiva non agonistica, nel delineare e definire gli ambiti delle attività sportive non agonistiche, che sono esattamente sovrapponibili a quelle già



Ufficio di Direzione – medicina generale
e specialistica pediatrica di libera scelta

individuata dall'ACN 29/7/2009, (i cui oneri già rientrano nei compiti dei pediatri retribuiti con quota capitaria) si è limitato a prevedere che per il rilascio della certificazione, occorre compilare la modulistica richiamata nell'allegato 2). Tale allegato, ha previsto l'attestazione da parte dello specialista pediatra, di aver sottoposto il paziente ad un tracciato ECG.

Al fine di fugare dubbi interpretativi, si ritiene che i costi e l'onere finanziario di tale referto (ECG), per i minori di anni 18, rimane a carico del SSN, in analogia a quanto espressamente previsto dalla L.R. 26/2006 che all'art. 29 così dispone :

" E' confermata l'esenzione per i minori di anni diciotto di cui al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 20/2002 ".

Per gli aspetti procedurali il pediatra di libera scelta e il Medico di medicina generale nella richiesta di ECG deve utilizzare il codice di esenzione 101 specificando nel quesito che trattasi di "idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi L.R. 26/2006".

Per quanto sopra esplicitato, eventuali disposizioni emanate autonomamente dalle codeste Aziende Sanitarie, e che dovessero risultare difformi a quanto succitato, devono essere necessariamente revocate e poste nel nulla. Infatti, nessun riconoscimento economico può essere disposto nei confronti dei medici specialisti pediatri per certificazioni relative ad attività sportive non agonistiche riconducibili a quelle di cui ai punti a) b) e c) richiamate nello stesso allegato H) dell'Accordo Collettivo Nazionale 29/7/2009 (pediatri di libera scelta) e confermate dal D.M. 8 agosto 2014.

Al ogni buon conto, al fine rendere meglio fruibile quanto su esposto, si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti tabelle riassuntive:

Certificazione attività sportiva agonistica D.M. 18.2.82 – L.R. n.20/2002 – L.R. n.26/2006		
Maggiorenni		
Sport tab. A) D.M.18.2.82	Sport Tab. B) D.M. 18.2. 82	Esami integrativi
Trattasi dei seguenti esami, che saranno codificati con un unico codice di prestazione PCB12 : - visita medica; - esame completo delle urine; - elettrocardiogramma a riposo; - certificato di idoneità. La tariffa forfettaria di € 36,00 è a carico dell'interessato.	Trattasi dei seguenti esami, che saranno codificati con un unico codice di prestazione PCB13 : - visita medica; - esame completo delle urine; - elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; - spirometria; - certificato di idoneità. La tariffa forfettaria di € 50,00 è a carico dell'interessato.	A carico dell'interessato
Minorenni e disabili		
Sport tab. A) D.M.18.2.82	Sport Tab. B) D.M. 18.2. 82	A carico SSR



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**

Ufficio di Direzione – medicina generale
e specialistica pediatrica di libera scelta

Certificazione attività sportiva <u>non agonistica</u> - Legge 9 agosto 2013- D.M. 8 agosto 2014	
Maggiorenni	A totale carico dell'interessato
Disabili	A carico SSR
Minorenni attività punti a) b) c) all. H) ACN 29/7/2009	A carico SSR (nell'ambito della quota capitaria PLS)
Minorenni a carico dei PLS - per attività sportive non agonistiche diverse da quelle di cui ai punti a) b) c) all. H) ACN 29/7/2009	A carico SSR € 25,00 - Accordo integrativo regionale – DGR 2290/2007

Infine, per quanto attiene le prestazioni erogate dai PLS, per attività sportive non agonistiche, diverse da quelle di cui ai punti a) b) c) all. H) ACN 29/7/2009, con oneri a carico del SSR, possono essere erogate una sola volta nel corso dell'anno solare, pertanto è necessario che il sistema Edotto preveda un blocco nel caso di ripetitività del nominativo dell'assistito nel corso dello stesso anno solare.

Si coglie l'occasione per richiamare le disposizioni normative in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche, di cui alla Legge n.111 del 15.7.2011 e alla circolare assessorile prot. n.24/375/SP del 21 luglio 2011. Tale quota deve considerarsi aggiuntiva rispetto alla tariffa forfettaria suindicata.

I Direttori Generali delle AA.SS.LL. provinciali, sono invitati a darne la massima diffusione, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, in particolare ai PLS e i MMG, anche in sede di Comitato Permanente Aziendale.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio PATP
(Dott.ssa Giovanna Labate)

IL DIRIGENTE ad interim
del SERVIZIO PAOSA
(Vincenzo Porro)

www.regione.puglia.it

Ufficio di Direzione / settore medicina generale e pediatria di libera scelta
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403144 - Fax: 080 5409232